



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

ALLEGATO D)– SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CONDIVISA DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CHIESA N. 28/30 – CAMIGNONE

TRA

il **Comune di Passirano**, con sede in Passirano (BS), Piazza Europa n. 16, C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, in esecuzione degli atti della procedura di co-progettazione,

E

l'**Ente del Terzo Settore** _____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, iscritto al RUNTS al n. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____,

congiuntamente denominate anche “le Parti”.

PREMESSO CHE

- il Comune di Passirano, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nell'ambito delle politiche educative e sociali rivolte alla prima infanzia, intende garantire sul proprio territorio un servizio educativo qualificato, stabile e accessibile rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi;
- il servizio si inserisce nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, che riconosce ai bambini



pari opportunità di educazione, cura, relazione e gioco e promuove la continuità del percorso educativo, l'inclusione, il sostegno alle famiglie e la conciliazione tra tempi di vita, cura e lavoro;

- l'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo Settore, prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- la co-progettazione è finalizzata alla definizione e, ove previsto, alla realizzazione condivisa di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni individuati dall'Amministrazione;
- il Comune ha pertanto attivato una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'ETS con cui sviluppare il partenariato finalizzato alla definizione e alla realizzazione del progetto definitivo del servizio;
- il procedimento si è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa;
- l'ETS è stato individuato quale partner per la co-progettazione e per la realizzazione del progetto risultante dal percorso di co-progettazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'avviso pubblico e nei relativi allegati;
- il tavolo di co-progettazione ha provveduto a sviluppare e definire il progetto definitivo, partendo dal progetto di massima predisposto dal Comune e dalla proposta progettuale dell'ETS;
- il progetto definitivo e il relativo quadro economico costituiscono il risultato del percorso di co-progettazione e individuano le modalità organizzative, educative e gestionali del servizio, nonché le risorse messe a disposizione dalle Parti;
- in Lombardia l'asilo nido costituisce un'unità d'offerta sociale della rete regionale e il relativo esercizio è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, nonché alla presentazione degli adempimenti previsti per l'avvio e la gestione del servizio; la Regione Lombardia individua, per l'unità d'offerta sociale Asilo Nido, nella D.G.R. n. 2929 del 9 marzo 2020 il riferimento vigente per



i relativi requisiti minimi di esercizio, ferme restando le successive disposizioni, indicazioni e modificazioni applicabili.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse e documenti richiamati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della convenzione, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti:
 - a. l'avviso pubblico per l'attivazione della procedura di co-progettazione e i relativi allegati;
 - b. il progetto di massima predisposto dal Comune;
 - c. la proposta progettuale presentata dall'ETS;
 - d. i verbali e gli atti del tavolo di co-progettazione;
 - e. il progetto definitivo risultante dalla co-progettazione;
 - f. il quadro economico definitivo;
 - g. l'eventuale ulteriore documentazione approvata dalle Parti nell'ambito della procedura e formalmente richiamata nella presente convenzione.
3. In caso di contrasto tra i documenti richiamati, prevalgono le disposizioni della presente convenzione e del progetto definitivo approvato al termine della co-progettazione; per quanto compatibili, si applicano gli ulteriori atti della procedura.

Art. 2 – Natura e finalità del partenariato



1. La presente convenzione disciplina il rapporto di partenariato tra il Comune e l'ETS conseguente al procedimento di co-progettazione attivato ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il rapporto è finalizzato alla realizzazione condivisa del progetto definitivo di gestione dell'Asilo Nido comunale di Via Chiesa n. 28/30 – Camignone, nel perseguimento delle finalità educative e sociali individuate dall'Amministrazione Comunale.
3. Le Parti collaborano secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, responsabilità condivisa, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e valorizzazione delle rispettive competenze e risorse.
4. L'ETS conserva la propria autonomia organizzativa, gestionale e professionale nell'ambito delle responsabilità di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi, delle caratteristiche essenziali del servizio, delle risorse e degli indirizzi definiti dalla presente convenzione e dal progetto definitivo.
5. Il rapporto tra le Parti è improntato alla condivisione delle responsabilità relative alla realizzazione degli obiettivi progettuali, fermo restando che ciascuna Parte conserva la responsabilità degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 3 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione condivisa del servizio di Asilo Nido comunale sito in Via Chiesa n. 28/30 – Camignone, secondo il progetto definitivo elaborato nell'ambito della co-progettazione.
2. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi ed è finalizzato a promuoverne lo sviluppo armonico, l'autonomia, il benessere e l'inclusione, nonché a sostenere le famiglie e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
3. La gestione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, nonché dei requisiti strutturali, gestionali, organizzativi e professionali previsti dalla normativa applicabile.



Art. 4 – Sede, capacità e caratteristiche del servizio

1. Il servizio sarà svolto presso l'immobile comunale sito in Via Chiesa n. 28/30 – Camignone.
2. La capacità ricettiva iniziale del servizio è stabilita in 20 posti, nel rispetto della capacità ricettiva risultante dagli atti e dagli adempimenti regionali necessari per l'esercizio del servizio. Eventuali variazioni potranno essere effettuate esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione degli eventuali necessari assensi o adempimenti.
3. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.
4. L'attività ordinaria si svolgerà dal lunedì al venerdì, per almeno 205 giorni annui, nell'ambito di 11 mensilità, indicativamente nel periodo settembre-luglio, secondo il calendario annuale definito nel progetto definitivo.
5. La fascia oraria ordinaria è indicativamente stabilita dalle 7:30 alle 16:30, ferma restando la possibilità di una diversa articolazione definita nel progetto definitivo, purché compatibile con gli obiettivi del servizio, con la programmazione comunale e con la normativa vigente.
6. L'organizzazione concreta del servizio, comprese le modalità di accoglienza, inserimento, attività educative, alimentazione, riposo, cura personale e rapporto con le famiglie, è quella risultante dal progetto definitivo.

Art. 5 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, risultante da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
2. L'avvio del servizio è subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti amministrativi, autorizzativi e organizzativi necessari all'esercizio dell'unità d'offerta.
3. Eventuali differimenti dell'avvio potranno essere formalizzati dalle Parti qualora dipendano da circostanze oggettive e documentate non imputabili all'ETS.
4. L'eventuale prosecuzione del partenariato oltre la durata prevista dalla presente convenzione potrà essere valutata esclusivamente nei casi e alle condizioni



consentiti dalla normativa vigente e dovrà essere formalizzata con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Messa a disposizione dell'immobile e delle dotazioni comunali

1. Il Comune mette a disposizione dell'ETS l'immobile comunale destinato al servizio, secondo le condizioni risultanti dagli atti della procedura e dalla presente convenzione. La messa a disposizione dell'immobile e delle dotazioni comunali costituisce apporto patrimoniale dell'Amministrazione Comunale, valorizzato ai fini del quadro economico del progetto secondo i criteri e gli importi risultanti dalla documentazione approvata nell'ambito della procedura. Tale valorizzazione non costituisce, di per sé, un trasferimento monetario all'ETS.
2. Il Comune mette altresì a disposizione gli arredi, le attrezzature e le dotazioni di proprietà comunale individuate negli atti della procedura e nel verbale di consegna.
3. La consegna dell'immobile e delle dotazioni sarà formalizzata mediante apposito verbale, nel quale saranno rilevate le condizioni dei locali e dei beni messi a disposizione.
4. L'ETS è tenuto a utilizzare l'immobile e le dotazioni esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio, assicurandone la custodia, la diligente conservazione e il corretto utilizzo.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del proprietario restano a carico del Comune, fatti salvi gli interventi resi necessari da danni imputabili all'ETS o a soggetti operanti per suo conto.

Art. 7 – Obblighi del Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a:
 - a. mettere a disposizione l'immobile comunale e le dotazioni di proprietà previste dal progetto;
 - b. assicurare gli interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza;



- c. esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo sul servizio;
 - d. stabilire i criteri e le modalità di accesso al servizio, le eventuali priorità e i criteri per la formazione delle graduatorie;
 - e. stabilire l'importo della retta ordinaria e le eventuali agevolazioni tariffarie applicabili al servizio; l'ETS provvede alla riscossione delle somme dovute dagli utenti secondo le modalità definite nella presente convenzione e nel progetto definitivo;
 - f. curare gli adempimenti di propria competenza connessi alla titolarità dell'immobile e alla programmazione comunale del servizio;
 - g. mettere a disposizione le risorse comunali espressamente previste dal progetto definitivo e dalla presente convenzione;
 - h. partecipare al monitoraggio e alla verifica periodica del progetto;
 - i. collaborare con l'ETS, per quanto di propria competenza, nell'eventuale raccordo con i servizi territoriali.
2. Il Comune non assume obblighi ulteriori di natura economica rispetto alle risorse espressamente previste dalla presente convenzione, salvo quanto eventualmente deliberato e formalizzato con successivi atti adottati nel rispetto della normativa contabile e della disponibilità delle relative risorse.

Art. 8 – Obblighi dell'ETS partner

- 1. L'ETS si impegna a realizzare il servizio secondo il progetto definitivo e a garantire il rispetto delle disposizioni della presente convenzione.
- 2. In particolare, l'ETS dovrà:



- a. garantire la gestione educativa e organizzativa del servizio;
- b. assicurare la presenza di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal progetto definitivo;
- c. garantire il rispetto degli standard gestionali, organizzativi e professionali previsti dalla normativa regionale;
- d. assicurare la continuità educativa e organizzativa del servizio;
- e. garantire le attività di inserimento e ambientamento dei bambini;
- f. assicurare le attività educative, di cura, igiene, alimentazione e riposo previste dal progetto;
- g. favorire la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio;
- h. garantire l'inclusione dei bambini con disabilità, fragilità o specifiche esigenze educative;
- i. curare il raccordo con i servizi territoriali, ove necessario e nel rispetto delle competenze e della normativa sulla protezione dei dati personali;
- j. adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assicurazioni, tutela dei minori, protezione dei dati personali e regolarità dei rapporti di lavoro;
- k. mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività;
- l. assicurare la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- m. partecipare alle attività di monitoraggio, verifica e valutazione;



n. presentare la documentazione prevista per la rendicontazione delle attività e delle risorse;

o. mettere a disposizione le risorse proprie indicate nel progetto definitivo;

p. segnalare tempestivamente al Comune eventuali circostanze che possano incidere sulla regolare, sicura o continuativa erogazione del servizio.

q. gestire la raccolta delle domande di iscrizione, le ammissioni, la formazione della graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Comune, le comunicazioni con le famiglie e gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi alla gestione degli utenti.

Art. 9 – Requisiti dell'unità d'offerta e adempimenti regionali

1. L'ETS, quale soggetto gestore, è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi richiesti dalla normativa regionale vigente per l'esercizio dell'asilo nido.
2. L'avvio e la prosecuzione dell'attività sono subordinati all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa regionale vigente, compresa, ove richiesta, la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) e ogni altro adempimento previsto dalla disciplina applicabile. Gli adempimenti connessi alla presentazione della CPE e alle comunicazioni necessarie per l'esercizio dell'unità d'offerta saranno curati dal soggetto cui la normativa vigente attribuisce tale responsabilità e, per quanto di competenza, dall'ETS quale soggetto gestore.
3. L'ETS è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che possa incidere sul possesso dei requisiti dell'unità d'offerta o sull'esercizio del servizio.
4. Qualora il servizio sia o divenga oggetto di accreditamento, l'ETS dovrà rispettare anche gli ulteriori requisiti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dagli atti comunali di accreditamento.

Art. 10 – Personale



1. L'ETS assicura il personale educativo, ausiliario, di coordinamento e ogni altra figura necessaria alla corretta gestione del servizio, secondo quanto previsto dal progetto definitivo e dalla normativa vigente.
2. Il personale dovrà possedere i titoli, le qualificazioni e gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale applicabile.
3. L'ETS garantisce il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, assicurazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro, nonché l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale impiegato.
4. L'ETS dovrà assicurare la continuità delle figure educative di riferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la normativa applicabile.
5. Prima dell'avvio del servizio e, successivamente, in occasione di ogni variazione, l'ETS mette a disposizione del Comune l'elenco aggiornato del personale impiegato, con indicazione della funzione svolta, del titolo professionale posseduto e, ove pertinente, degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente.
6. L'ETS dovrà inoltre assicurare che il personale destinato ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori sia in possesso dei requisiti e delle verifiche previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Contratti di lavoro e trattamento del personale

1. L'ETS è l'unico responsabile dei rapporti di lavoro instaurati con il proprio personale e con gli eventuali collaboratori.
2. L'ETS garantisce la regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e retributiva dei rapporti di lavoro.
3. L'ETS si impegna ad applicare ai lavoratori impiegati nel servizio condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo applicabile e dalla normativa vigente.
4. Ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro resta in capo all'ETS.

Art. 12 – Progetto educativo, organizzazione e qualità



1. Il servizio dovrà essere gestito secondo il progetto educativo e organizzativo definitivo approvato al termine della co-progettazione.
2. Il progetto dovrà essere orientato al benessere e allo sviluppo armonico dei bambini, alla valorizzazione delle differenze individuali, all'inclusione, alla progressiva acquisizione dell'autonomia e alla partecipazione delle famiglie.
3. Dovranno essere assicurate, tra l'altro, adeguate modalità di inserimento e ambientamento, osservazione e documentazione del percorso educativo, organizzazione dei momenti di cura, gioco, movimento, riposo e alimentazione, nonché raccordo con la rete territoriale.
4. Il progetto educativo costituisce riferimento per il monitoraggio della qualità e per la valutazione dei risultati.

Art. 13 – Inserimento, ambientamento e rapporto con le famiglie

1. L'ETS garantisce modalità graduali e personalizzate di inserimento e ambientamento, nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle famiglie.
2. Dovrà essere previsto un primo colloquio con la famiglia e dovranno essere raccolte le informazioni necessarie alla conoscenza delle abitudini, dei ritmi e delle esigenze individuali del bambino.
3. L'ETS favorisce un rapporto costante con le famiglie attraverso colloqui, incontri, comunicazioni e ulteriori strumenti individuati nel progetto definitivo.
4. Le modalità di partecipazione delle famiglie dovranno essere coerenti con la disciplina regionale e con il progetto educativo del servizio.

Art. 14 – Alimentazione, cura personale e riposo

1. L'ETS garantisce quotidianamente le attività di cura personale, compreso il **cambio dei bambini**, con frequenza adeguata alle esigenze individuali e ogniqualvolta se ne rilevi la necessità.
2. Le attività di cura dovranno essere svolte nel rispetto della dignità, della riservatezza e del benessere dei bambini e secondo procedure igieniche adeguate.



3. I momenti dell'alimentazione e del riposo dovranno essere organizzati tenendo conto dei ritmi individuali dei bambini e delle specifiche esigenze comunicate dalle famiglie.
4. Qualora sia prevista la somministrazione di pasti, l'ETS dovrà garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria applicabile, comprese le disposizioni relative alla preparazione, conservazione, somministrazione e gestione delle diete speciali, allergie e intolleranze.

Art. 15 – Accesso, iscrizioni, rette e riscossione

1. Le modalità di accesso al servizio, i criteri di ammissione, le eventuali priorità e i criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti dal Comune secondo gli atti comunali vigenti.
2. La raccolta e la gestione delle domande di iscrizione, la verifica della documentazione, la formazione della graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Comune, la gestione delle ammissioni e delle relative comunicazioni con le famiglie sono effettuate dall'ETS partner, secondo le modalità definite nel progetto definitivo e nella presente convenzione.
3. La retta ordinaria è stabilita in € 720,00 mensili per utente, per 11 mensilità annue, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale. In caso di avvio del servizio in corso d'anno, la disciplina della prima annualità sarà definita nel progetto definitivo e nella convenzione, tenendo conto dell'effettivo periodo di funzionamento.
4. La retta non costituisce elemento oggetto di offerta da parte dell'ETS e non potrà essere modificata unilateralmente dall'ETS.
5. La riscossione delle rette è effettuata direttamente dall'ETS partner, che provvede alla gestione dei pagamenti, alla rilevazione delle posizioni debitorie e alle attività ordinarie di sollecito e recupero delle somme dovute.
6. L'ETS dovrà assicurare procedure trasparenti e verificabili per la gestione delle rette, assicurando alle famiglie informazioni chiare circa gli importi dovuti, le scadenze e le modalità di pagamento.



7. Il Comune può prevedere agevolazioni tariffarie, riduzioni o esenzioni, anche sulla base dell'ISEE, secondo la normativa vigente e gli atti comunali applicabili.
8. In caso di agevolazione o esenzione tariffaria, l'ETS applicherà all'utente l'importo effettivamente dovuto sulla base del provvedimento comunale.
9. Qualora il Comune disponga che la quota di retta oggetto di riduzione o esenzione sia riconosciuta all'ETS, il relativo importo sarà trasferito secondo le modalità stabilite dal provvedimento comunale e dalla presente convenzione, previa verifica e rendicontazione delle effettive presenze e delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio.
10. Salvo che il Comune disponga espressamente una specifica forma di compensazione a favore dell'ETS, le agevolazioni o esenzioni tariffarie riconosciute agli utenti non determinano automaticamente il riconoscimento all'ETS della differenza rispetto alla retta ordinaria.
11. L'ETS provvede ai solleciti di pagamento nei confronti degli utenti morosi e, ove necessario, alle ordinarie attività di recupero del credito.
12. Le minori entrate derivanti da morosità, ritiri, minore occupazione dei posti, assenze o altre circostanze non imputabili al Comune non costituiscono titolo per il riconoscimento automatico di ulteriori risorse comunali.
13. Qualora la morosità o la minore entrata sia direttamente riconducibile a un provvedimento, comportamento od omissione del Comune che abbia inciso sulla determinazione o riscossione della retta, le Parti si incontreranno per definire le modalità di gestione della specifica fattispecie.
14. Eventuali procedure di sospensione o cessazione della frequenza per mancato pagamento dovranno essere definite dall'ETS nel rispetto degli atti comunali, della normativa vigente e delle esigenze di tutela dei minori e delle famiglie in situazione di fragilità.

Art. 16 – Risorse e quadro economico

1. Il quadro economico annuo di riferimento del servizio, definito all'esito della co-progettazione e approvato con il progetto definitivo, è il seguente:



Voce	Valore annuo previsionale
Costo complessivo del servizio	€ 187.000,00
Rette teoriche – 20 posti × € 720 × 11 mensilità	€ 158.400,00
Risorse comunali valorizzate	€ 15.220,00
Risorse proprie ETS – stima previsionale	€ 13.380,00
Totale	€ 187.000,00

2. Gli importi indicati hanno natura previsionale e rappresentano la base economica di riferimento del progetto.
3. Le rette teoriche sono calcolate sulla base della piena occupazione dei posti disponibili e non costituiscono garanzia di ricavi minimi in favore dell'ETS.
4. Le risorse comunali valorizzate sono quelle espressamente individuate nel progetto definitivo e nella presente convenzione.
5. L'importo di € 13.380,00 costituisce una stima previsionale dell'apporto di risorse proprie dell'ETS e non rappresenta un importo minimo obbligatorio predeterminato.
6. La tipologia, la consistenza e la valorizzazione delle risorse proprie dell'ETS sono quelle risultanti dal progetto definitivo approvato nell'ambito della co-progettazione.
7. Le risorse proprie dell'ETS dovranno essere documentate e valorizzate secondo criteri oggettivi, verificabili e coerenti con quanto definito nel progetto definitivo.
8. Il quadro economico potrà essere rimodulato nel corso del partenariato qualora emergano esigenze organizzative, gestionali o economiche connesse all'attuazione del progetto, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e nel rispetto della natura della co-progettazione.
9. Non è riconosciuto all'ETS un contributo comunale automatico finalizzato a garantire l'equilibrio economico della gestione.
10. Eventuali ulteriori risorse comunali potranno essere riconosciute esclusivamente previa specifica decisione dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
11. Restano a carico dell'ETS tutti gli oneri ordinari connessi al funzionamento del servizio, comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, le pulizie, i materiali di consumo e gli ulteriori costi di gestione individuati nel progetto definitivo.



Art. 17 – Valorizzazione delle risorse

1. Nell'ambito della co-progettazione ciascuna Parte mette a disposizione le risorse individuate nel progetto definitivo.
2. Le risorse possono comprendere, secondo quanto previsto dagli atti della procedura, risorse finanziarie, immobiliari, strumentali, professionali, organizzative e ulteriori apporti direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
3. La valorizzazione delle risorse proprie dell'ETS ha natura previsionale fino alla definizione del progetto definitivo.
4. L'importo di € 13.380,00 riportato nel quadro economico costituisce esclusivamente un valore di riferimento iniziale e non determina un obbligo di apporto economico minimo.
5. Le risorse proprie dell'ETS saranno valorizzate secondo criteri oggettivi, verificabili e coerenti con quanto dichiarato e approvato nel progetto definitivo.
6. Il Comune potrà richiedere la documentazione necessaria a verificare la corretta valorizzazione delle risorse dichiarate.
7. La diversa composizione o valorizzazione delle risorse, qualora necessaria per assicurare la corretta realizzazione del progetto, sarà definita mediante il confronto tra le Parti nell'ambito della co-progettazione e formalizzata secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Art. 17-bis – Minore occupazione, minori entrate e sostenibilità economica

1. Le Parti prendono atto che il quadro economico del progetto è stato elaborato sulla base di valori previsionali e che, in particolare, l'importo annuo di € 158.400,00 relativo alle rette presuppone la piena occupazione dei 20 posti disponibili, la corresponsione della retta ordinaria di € 720,00 e il funzionamento del servizio per 11 mensilità.
2. Le Parti riconoscono pertanto che l'effettivo ammontare delle entrate da rette dipenderà dal numero degli utenti iscritti, dall'effettiva frequenza, dagli eventuali ritiri,



dalle assenze, dalle agevolazioni tariffarie, dalle esenzioni e dalla regolarità dei pagamenti.

3. La minore occupazione dei posti o la mancata riscossione di somme dovute dagli utenti non comportano automaticamente l'obbligo del Comune di integrare le entrate dell'ETS fino al raggiungimento dell'importo teorico indicato nel quadro economico.
4. L'ETS è tenuto a monitorare con continuità l'andamento delle iscrizioni, delle frequenze e delle entrate da rette e a informare tempestivamente il Comune qualora si verifichino scostamenti significativi rispetto alle previsioni del progetto.
5. Qualora gli scostamenti economici risultino tali da incidere significativamente sulla concreta realizzazione del progetto o sulla continuità del servizio, le Parti si incontreranno nell'ambito del partenariato per valutare eventuali interventi organizzativi, rimodulazioni del progetto o ulteriori misure compatibili con la normativa vigente.
6. Eventuali risorse economiche ulteriori a carico del Comune potranno essere riconosciute esclusivamente mediante specifico atto dell'Amministrazione, nel rispetto delle competenze, della normativa contabile e della disponibilità delle relative risorse.
7. Le eventuali agevolazioni tariffarie o esenzioni riconosciute dal Comune saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 15 e non potranno determinare automaticamente un obbligo di riequilibrio ulteriore rispetto alle somme espressamente riconosciute dal Comune.

Art. 18 – Rendicontazione

1. L'ETS presenta al Comune, con periodicità almeno **semestrale**, una relazione sullo stato di attuazione del servizio.
2. La relazione dovrà contenere almeno:
 - a. andamento delle attività educative e organizzative;
 - b. numero degli iscritti e andamento delle presenze;



- c. eventuali criticità rilevate e misure adottate;
 - d. attività realizzate con le famiglie e con la rete territoriale;
 - e. personale impiegato e principali variazioni intervenute;
 - f. risorse proprie messe a disposizione e relativa valorizzazione, ove richiesta;
 - g. esiti delle attività di monitoraggio e valutazione;
 - h. eventuali proposte di miglioramento.
3. Con cadenza annuale l'ETS presenta una relazione complessiva sull'attività svolta, comprendente anche gli elementi economici e organizzativi necessari alla verifica dell'attuazione del progetto.
4. Il Comune può richiedere documentazione integrativa qualora necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Art. 19 – Monitoraggio e valutazione

1. Le Parti istituiscono un sistema di monitoraggio congiunto finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
2. Il monitoraggio potrà riguardare, in particolare:
- a. qualità dell'offerta educativa;
 - b. continuità e organizzazione del personale;
 - c. andamento delle iscrizioni e delle presenze;
 - d. soddisfazione delle famiglie;
 - e. inclusione e personalizzazione degli interventi;
 - f. partecipazione delle famiglie;



- g. raccordo con la rete territoriale;
 - h. gestione delle criticità;
 - i. stato di attuazione delle innovazioni e delle proposte migliorative.
3. Il servizio dovrà prevedere strumenti di rilevazione della soddisfazione delle famiglie e modalità di individuazione e attuazione delle azioni di miglioramento, in coerenza con i criteri regionali di qualità per i servizi educativi per la prima infanzia.
 4. Le Parti si incontreranno almeno annualmente per esaminare gli esiti del monitoraggio e individuare eventuali azioni correttive o migliorative.

Art. 20 – Controlli del Comune

1. Il Comune esercita le proprie funzioni di monitoraggio e controllo sul corretto svolgimento del servizio, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'ETS.
2. Il Comune può effettuare:
 - a. verifiche documentali;
 - b. richieste di informazioni e chiarimenti;
 - c. sopralluoghi presso la sede del servizio;
 - d. verifiche sull'organizzazione e sulla presenza del personale;
 - e. verifiche sulla documentazione relativa ai requisiti professionali;
 - f. verifiche sull'attuazione del progetto educativo e organizzativo;
 - g. verifiche sulla corretta gestione delle risorse comunali e delle risorse proprie dichiarate dall'ETS.



3. L'ETS è tenuto a collaborare alle attività di controllo e a mettere a disposizione la documentazione richiesta entro il termine indicato dal Comune e, ordinariamente, entro **10 giorni** dalla richiesta, salvo casi di urgenza o termini diversi stabiliti in relazione alla natura dell'adempimento.
4. Il Comune potrà contestare formalmente eventuali irregolarità riscontrate, assegnando all'ETS un termine congruo per le necessarie azioni correttive, fatta salva la gravità della violazione e l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

Art. 21 – Sicurezza e salute sul lavoro

1. L'ETS, quale datore di lavoro per il personale impiegato nella gestione del servizio, è responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. L'ETS dovrà garantire la formazione e informazione del personale, la valutazione dei rischi e tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività svolte.
3. Il Comune provvede agli adempimenti di propria competenza in qualità di proprietario dell'immobile, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza e le specifiche responsabilità derivanti dall'effettiva disponibilità e gestione dei luoghi.
4. Le Parti collaborano, ciascuna per quanto di competenza, per garantire condizioni di sicurezza nell'utilizzo dell'immobile e nello svolgimento delle attività.

Art. 22 – Tutela dei minori

1. L'ETS garantisce che il personale impiegato nel servizio sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività educative rivolte ai minori.
2. L'ETS provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei minori, compresi quelli relativi alle verifiche richieste per il personale e per gli



eventuali soggetti che svolgano attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3. L'ETS adotta procedure organizzative idonee a garantire la tutela, la dignità, l'incolumità e il benessere dei bambini.

Art. 23 – Assicurazioni

1. L'ETS è tenuto a mantenere per tutta la durata della convenzione idonee coperture assicurative per i rischi derivanti dalle attività svolte e dalle responsabilità connesse alla gestione del servizio.
2. Prima dell'avvio del servizio l'ETS dovrà consegnare al Comune copia delle polizze assicurative previste dalla procedura e dalla convenzione.
3. Ogni rinnovo, modifica o sostituzione delle polizze dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.
4. La presenza delle coperture assicurative non limita le responsabilità dell'ETS derivanti dalla gestione del servizio.

Art. 24 – Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della gestione del servizio nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e della restante normativa vigente.
2. In relazione ai trattamenti effettuati nell'ambito del servizio, i rispettivi ruoli privacy saranno individuati sulla base della concreta organizzazione dei trattamenti e formalizzati negli appositi atti, ove necessari.
3. Qualora l'ETS operi quale responsabile del trattamento per conto del Comune, il relativo rapporto sarà disciplinato mediante apposito atto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. L'ETS dovrà garantire che il personale autorizzato al trattamento sia adeguatamente istruito e vincolato alla riservatezza.



Art. 25 – Continuità del servizio

1. L'ETS è tenuto a garantire la continuità del servizio per tutta la durata della convenzione.
2. In caso di assenza del personale, l'ETS dovrà adottare tempestivamente le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto degli standard previsti e la regolare prosecuzione delle attività.
3. Eventuali situazioni di emergenza o circostanze che possano determinare una sospensione o una significativa riduzione del servizio dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.
4. In caso di eventi straordinari non imputabili alle Parti, le modalità di prosecuzione del servizio saranno definite congiuntamente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 – Modifiche e aggiornamento del progetto

1. Le Parti possono concordare modifiche o integrazioni del progetto definitivo quando siano necessarie per migliorare la qualità del servizio, adeguarlo a sopravvenute esigenze organizzative o normative o recepire innovazioni coerenti con le finalità del progetto.
2. Le modifiche non potranno alterare la natura, le finalità e le caratteristiche essenziali del partenariato individuate dal Comune nell'avviso e nel progetto di massima.
3. Le modifiche che comportino variazioni delle risorse comunali, del quadro economico o di altri elementi sostanziali dovranno essere formalizzate mediante apposito atto dell'Amministrazione Comunale, ove necessario.
4. Le modifiche organizzative di carattere non sostanziale potranno essere definite nell'ambito degli incontri periodici di monitoraggio e formalizzate mediante verbale sottoscritto dalle Parti.

Art. 27 – Inadempimenti e contestazioni



1. In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, il Comune contesterà all'ETS gli inadempimenti riscontrati, assegnando, ove possibile, un termine per presentare osservazioni e adottare le necessarie misure correttive.
2. L'ETS dovrà fornire riscontro entro il termine indicato nella contestazione.
3. In relazione alla gravità e alla natura dell'inadempimento, il Comune potrà richiedere un piano di rientro o di adeguamento, con indicazione delle azioni correttive e dei relativi tempi.
4. Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in caso di violazioni gravi, reiterate o tali da compromettere la regolare prosecuzione del servizio.

Art. 28 – Recesso e risoluzione

1. Il Comune e l'ETS possono recedere dalla convenzione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione nei casi di grave o reiterato inadempimento degli obblighi essenziali, perdita dei requisiti necessari alla gestione del servizio, gravi violazioni della normativa a tutela dei minori o della sicurezza, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge o dalla convenzione.
3. Prima dell'adozione dei provvedimenti conseguenti agli inadempimenti, ove compatibile con la natura e l'urgenza della situazione, sarà garantito all'ETS il contraddittorio.
4. In caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa, le Parti adottano le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio e la tutela dei bambini e delle famiglie, definendo altresì le modalità di conclusione delle attività, di rendicontazione delle risorse e di restituzione dei beni comunali.

Art. 29 – Divieto di cessione del rapporto

1. Il rapporto di partenariato non può essere ceduto a terzi.



2. L'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella realizzazione di specifiche attività dovrà essere coerente con il progetto definitivo e con la normativa applicabile.
3. L'eventuale ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento di specifiche attività dovrà essere coerente con il progetto definitivo e con la normativa applicabile e non potrà comportare il trasferimento a terzi della responsabilità complessiva dell'ETS nei confronti del Comune.
4. L'ETS resta comunque responsabile nei confronti del Comune della corretta realizzazione delle attività affidate a soggetti terzi, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 30 – Proprietà e restituzione dei beni

1. Gli immobili, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale rimangono di esclusiva proprietà del Comune.
2. Al termine della convenzione l'ETS dovrà restituire i beni messi a disposizione dal Comune nello stato risultante dal normale utilizzo, fatto salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme alla loro destinazione.
3. Eventuali danni derivanti da uso improprio, negligenza o responsabilità dell'ETS saranno posti a suo carico.

Art. 31 – Comunicazioni e referenti

1. Ciascuna Parte individua un proprio referente per i rapporti con l'altra Parte.
2. I nominativi dei referenti e i relativi recapiti saranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
3. Le comunicazioni aventi rilevanza formale dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dalla normativa e dagli atti organizzativi del Comune.

Art. 32 – Trasparenza e tracciabilità

1. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di trasparenza, pubblicità e, ove applicabili, di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al rapporto, secondo la natura giuridica delle attività svolte e la normativa vigente.



2. L'ETS è tenuto a fornire al Comune le informazioni e la documentazione necessarie per gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza di competenza dell'Amministrazione.

Art. 33 – Anticorruzione e conflitto di interessi

1. L'ETS si impegna a rispettare, per quanto applicabili alle attività oggetto della presente convenzione, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi.
2. L'ETS dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 34 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano:
 - il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'art. 55;
 - la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
 - la normativa nazionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
 - la L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 e successive modificazioni;
 - la normativa regionale vigente in materia di unità d'offerta sociali e di servizi educativi per la prima infanzia, compresi i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 2929/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;



- ogni altra disposizione nazionale, regionale e comunale applicabile al servizio.

Art. 35 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione costituisce il riferimento per la realizzazione del progetto definitivo e per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio per l'intera durata del partenariato.
2. Le Parti si impegnano a operare secondo criteri di leale collaborazione, trasparenza, responsabilità e condivisione degli obiettivi, nell'interesse dei bambini, delle famiglie e della comunità locale.
3. Eventuali aggiornamenti della normativa applicabile si intendono automaticamente recepiti nella gestione del servizio, per quanto direttamente applicabili, fermo restando l'eventuale adeguamento formale della documentazione quando richiesto.
4. La presente convenzione è sottoscritta mediante firma digitale o con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Passirano, _____

Per il Comune di Passirano

Per l'ETS partner